

Regolamento Didattico (Parte Generale) del corso di laurea Magistrale in Scienze Chimiche (coorte 2025/26)

Art.	Titolo	Rif. al Reg. Didattico di Ateneo	
Art. 1	Premessa ed ambito di competenza	Art. 25	<p>Il presente Regolamento, in conformità allo Statuto e al Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.</p> <p>Il Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberato, a maggioranza dei componenti, dalla competente struttura didattica (attualmente CCS in Chimica) e sottoposto all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, sentita la scuola di Scienze MFN, in conformità con l'ordinamento didattico vigente.</p>
Art. 2	Requisiti di ammissione	Art. 17	<p>Per iscriversi alla laurea magistrale è necessario avere conseguito una laurea in Italia (laurea triennale ex DM 509 o 270 o laurea specialistica o magistrale a ciclo unico ex DM 509 o 270 o laurea di 4, 5 o 6 anni del vecchio ordinamento) o un titolo estero considerato idoneo.</p> <p>In deroga a quanto scritto sopra, gli studenti non ancora laureati alla data di inizio delle lezioni dell'anno accademico 2025/26, sono ammessi alla frequenza dei corsi di laurea magistrale, con la possibilità di iscriversi successivamente, purché conseguano la laurea richiesta entro il termine stabilito annualmente con decreto rettorale, o altro termine stabilito dal consiglio di dipartimento, anticipato rispetto a quello di ateneo, fatti salvi il possesso dei requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. Al fine di garantire una proficua frequenza del corso di laurea magistrale, sono però ammessi alla frequenza delle attività formative (e potranno quindi perfezionare l'iscrizione se si laureeranno nei tempi previsti) solo coloro i quali, entro la data fissata ogni anno nel Manifesto degli Studi (di norma in ottobre, immediatamente prima dell'inizio delle lezioni), abbiano già acquisito tutti i CFU previsti dal loro Piano degli Studi per completare la laurea (esclusi eventuali extra-curriculari), tranne un numero limitato che verrà deciso di anno in anno e riportato nel Manifesto.</p> <p>Per essere ammessi, sarà inoltre necessario dimostrare il possesso dei seguenti requisiti curriculari:</p> <ul style="list-style-type: none">19 CFU complessivi in settori MAT o FIS o INF, di cui<ul style="list-style-type: none">- almeno 8 in settori MAT- almeno 8 in settori FIS48 CFU complessivi in settori CHIM, di cui<ul style="list-style-type: none">- almeno 4 in CHIM/01- almeno 8 in CHIM/02- almeno 8 in CHIM/03- almeno 8 in CHIM/06 <p>Il CCS potrà riconoscere come equipollenti ad uno dei settori CHIM sopra indicati crediti acquisiti in altri settori CHIM qualora il programma venga ritenuto compatibile.</p> <p>Inoltre, almeno 4 CFU nei settori CHIM devono essere relativi ad attività di laboratorio. Qualora i CFU siano stati acquisiti da più di 10 anni, il CCS delibererà sull'eventuale obsolescenza dei contenuti.</p>

			<p>Nel caso di lauree italiane ottenute con ordinamenti che non prevedono crediti, o di titoli di studio ottenuti all'estero, il CCS attribuirà a ciascuna attività formativa acquisita un settore scientifico-disciplinare ed un valore in CFU. I crediti possono essere stati ottenuti anche attraverso la frequenza di più corsi di studio o mediante iscrizione a singoli insegnamenti.</p> <p>Infine, per essere ammessi, bisognerà superare una verifica delle conoscenze individuali.</p> <p>L'adeguatezza della preparazione individuale sarà ritenuta automaticamente verificata per i laureati nella classe L-27 (ex DM 270) o nella classe 21 (ex DM 509) con voto di laurea uguale o superiore a 95.</p> <p>I laureati nelle classi L-27 e 21 con meno di 95, i laureati in altre classi ed i laureati all'estero, indipendentemente dal voto di laurea, dovranno sostenere un colloquio che verterà sulle seguenti discipline: Chimica Analitica, Chimica Fisica, Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica.</p> <p>La data della verifica verrà concordata di volta in volta con la Commissione designata; qualora non superata, potrà essere nuovamente sostenuta una sola volta a distanza di almeno 30 giorni dalla prima verifica.</p> <p>Inoltre, gli studenti stranieri, con titolo di studio conseguito all'estero, devono possedere un livello di conoscenza della Lingua Italiana pari al livello B2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), eccetto gli studenti cinesi del progetto Marco Polo, i quali devono possedere un livello di conoscenza della Lingua Italiana pari a B1. Tutti gli studenti con titolo di studio conseguito all'estero, quindi, saranno sottoposti ad una specifica prova di conoscenza della Lingua Italiana. Il mancato superamento comporta l'attribuzione di un debito formativo che potrà essere assolto frequentando le attività formative integrative organizzate dall'Ateneo, al termine delle quali è previsto un test di verifica. Se questo non viene superato entro la scadenza prevista per la presentazione dei piani di studio, non si potranno inserire nel piano stesso insegnamenti di anni superiori al primo e quindi gli studenti dovranno iscriversi come ripetenti del primo anno.</p>
Art. 3	Attività Formative	Art. 25, commi 2 e 3	<p>L'ordinamento didattico definisce, in alcuni casi, intervalli di crediti per le varie tipologie di discipline.</p> <p>Il Regolamento Parte Speciale definisce invece in modo preciso, per ciascun curriculum:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'elenco di tutte le attività formative, con l'indicazione dell'eventuale articolazione in moduli; gli obiettivi formativi specifici, i crediti formativi e la durata in ore di ogni attività formativa; la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale per ogni insegnamento. <p>L'ammontare del tempo utilizzabile per lo studio personale dipende dalla tipologia degli insegnamenti.</p> <p>I crediti di tipo teorico (T) comportano di norma 8 ore di lezione in aula. La percentuale di studio personale è quindi pari al 68%. I crediti di tipo pratico-assistito (P) comportano 13 ore di esercitazioni in laboratorio. La percentuale di studio personale è quindi pari al 48%. I crediti di esercitazione (E) comportano 12 ore di esercitazione in aula. Infine, i crediti relativi alla prova finale (tesi di laurea) comportano 25 ore di lavoro per credito presso un laboratorio di ricerca del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale oppure presso un'azienda o un ente di ricerca esterno.</p> <p>Per quanto riguarda gli insegnamenti affini e integrativi a scelta, lo studente dovrà scegliere obbligatoriamente 8 CFU dall'elenco relativo al proprio curriculum, mentre gli altri 8 CFU potranno essere scelti anche dall'elenco comune e/o dagli elenchi relativi agli altri curricula.</p>
Art. 4	Curricula	Art. 25 comma 2 lettera d	<p>Verranno attivati tre curricula:</p> <p>"Chimica Analitica per lo Studio dell'Ambiente" (CAA),</p>

			"Chimica dello Stato Solido applicata ai Materiali e all'Energia" (CSS), "Chimica Organica applicata ai Materiali e alle Scienze della Vita" (COSV).
Art. 5	Piani di studio	Art. 19	La presentazione del Piano degli Studi è obbligatoria per tutti gli studenti entro la data stabilita dalla Scuola di Scienze M.F.N. e pubblicata sul sito web http://www.scienze.unige.it . I Piani di Studio sono approvati dal Consiglio di Corso di Studio. Il piano di studio non aderente ai curricula inseriti nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa, ma conforme all'ordinamento didattico oppure articolato su una durata più breve rispetto a quella normale, deve essere approvato dal Consiglio di Corso di Studio. Non possono essere approvati piani di studio difforni dall'ordinamento didattico.
Art. 6	Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche	Art. 22 comma 3	Gli insegnamenti potranno essere di tipo annuale oppure semestrale, come indicato dal Manifesto degli Studi. Non sono previsti vincoli di propedeuticità da soddisfare per poter sostenere gli esami. L'acquisizione di crediti di tipo P comporta l'obbligo di frequenza, anche per studenti lavoratori, disabili e con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.). Tuttavia, per tali studenti potranno essere previsti orari personalizzati. Il CCS predisporrà per gli studenti disabili gli ausili loro necessari per acquisire una formazione pratica equivalente a quella di tutti gli altri studenti. La frequenza alle lezioni non è invece obbligatoria.
Art. 7	Esami ed altre verifiche del profitto	Art. 20 Art. 24	L'acquisizione dei crediti previsti per ogni insegnamento o attività comporta l'aver superato una prova di esame o altra forma di verifica. Ogni docente indica, entro la scadenza prevista dal Settore Offerta Formativa dell'Ateneo, per l'attività formativa della quale sia responsabile, le modalità dell'esame finale e di eventuali altre verifiche. Gli esami possono essere solo orali, solo scritti o prevedere sia una prova scritta sia una prova orale. Queste informazioni vengono rese note, insieme al calendario degli appelli per l'anno solare successivo, anche sul sito web del Corso di Studio. Il Corso di Studio in applicazione alle disposizioni di Ateneo (Studenti con disabilità e studenti con DSA - Informazioni utili unige.it) si attiva, a seguito di richiesta secondo le modalità e tempistiche riportate nel link indicato, ad attivare i supporti autorizzati per gli studenti disabili e gli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) sia per lo svolgimento degli esami di profitto sia per la frequenza ai laboratori. Le commissioni di esame di profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore del CdS. Esse sono costituite da almeno due membri. I decreti di nomina specificano il presidente e l'eventuale o gli eventuali supplenti. La valutazione della prova relativa ad un insegnamento o ad un'attività si effettua in trentesimi, eccettuando la verifica della conoscenza della lingua inglese, per la quale è previsto un giudizio di idoneità. Devono essere previsti, durante ciascun anno accademico, almeno cinque appelli per gli insegnamenti che prevedono prove scritte e almeno sette appelli per quelli che prevedono solo prove orali. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno 13 giorni. Possono essere previsti appelli durante il periodo delle lezioni soltanto per gli studenti che abbiano soddisfatto tutti gli obblighi sulla frequenza previsti dal proprio Piano di Studio.
Art. 8	Riconoscimento di crediti	Art. 18	In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo il CCS è competente per il riconoscimento dei crediti conseguiti in altri corsi di laurea magistrale, in corsi di laurea del vecchio ordinamento, oppure in corsi di laurea triennale. In quest'ultimo caso potranno essere presi in considerazione solo crediti extra-curricolari o comunque eccedenti i 180 CFU, non compresi tra i CFU conteggiati per raggiungere i requisiti curriculari minimi

			<p>descritti all'art. 2. Il CCS delibera altresì sul riconoscimento di ulteriori conoscenze e/o abilità professionali e/o altre attività atte allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari ai sensi della normativa vigente. Gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio possono presentare domanda di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dalle attività formative svolte nell'altro percorso formativo al CCS che ne valuterà l'ammissibilità sulla base della vigente normativa. Quando uno studente richiede, anche informalmente, un riconoscimento dei crediti, il Coordinatore del CCS, anche tramite un suo delegato, istruisce la pratica, elaborando un'ipotesi, che viene quindi portata in discussione nel CCS dove è eventualmente emendata ed approvata.</p>
Art. 9	Mobilità e studi compiuti all'estero	Art. 23	<p>Il corso di laurea incoraggia gli studenti a compiere parte degli studi all'estero, specialmente nel quadro di convenzioni internazionali (Erasmus+). Condizione necessaria per il riconoscimento di studi compiuti all'estero è una delibera preventiva del CCS, formulata sulla base di una documentazione che sia in grado di comprovare le caratteristiche delle attività formative previste. Al termine del periodo di permanenza all'estero e sulla base delle certificazioni esibite il CCS riconoscerà i crediti acquisiti. Gli studenti che avranno acquisito almeno 12 CFU di attività formative curriculari all'estero avranno diritto all'incremento di 1 punto sulla votazione di laurea.</p>
Art. 10	Prova finale	Art. 21	<p>La prova finale (38 CFU) consiste nello svolgimento di una tesi sperimentale su un argomento originale di interesse chimico, presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno pubblico o privato convenzionato con l'Università. È altresì contemplata la possibilità di svolgere parte della tesi presso un laboratorio di ricerca estero. I risultati dell'attività saranno esposti in una dissertazione scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e discussa oralmente di fronte alla Commissione di Laurea, che è formata da almeno 7 membri.</p> <p>Ulteriori regole relative all'attività di tesi e alla prova finale sono contenute in un apposito Regolamento dettagliato, predisposto dal CCS e disponibile sul sito web del Corso di Studi, contenente anche le regole per l'attribuzione del voto finale.</p>
Art. 11	Orientamento e tutorato	Art. 24	<p>Il Coordinatore del CCS organizza, anche tramite suoi delegati, attività rivolte all'orientamento in entrata, mentre l'orientamento post-laurea è organizzato dal Dipartimento.</p> <p>L'attività di tutorato è curata dal Coordinatore e dal Vicecoordinatore del CCS. In particolare, l'attività di tutorato consiste nel fornire informazioni sui contenuti e sugli obiettivi formativi del Corso di Studio, nell'assistenza all'elaborazione del Piano di Studio ed alla scelta del curriculum, e nella guida alla proficua frequenza dei corsi.</p>
Art. 12	Manifesto degli studi	Art. 22 Art. 26	<p>Il Manifesto degli Studi, deliberato annualmente dal Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale su proposta del CCS, riporta, oltre alle informazioni più rilevanti tra quelle contenute nel presente Regolamento, la data limite di presentazione della domanda di ammissione ed i vincoli per la sua accettazione (si veda l'art. 2), informazioni sulla presentazione dei Piani di Studio, i periodi di svolgimento delle attività formative e i periodi, a questi non sovrapposti, di svolgimento degli esami di profitto, con l'osservanza di quanto previsto all'art. 22, comma 4 del regolamento didattico di Ateneo.</p>
Art. 13	Organi del CCS		<p>Il corso di studi è governato dal CCS in Chimica, che governa anche la Laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche. Esso è presieduto da un Coordinatore, il quale nomina un Vicecoordinatore, che rimane in carica fino a decadenza o dimissioni del Coordinatore che lo ha nominato.</p>

			<p>La Commissione AQ del CCS, ai sensi dell'art. 4.9 delle Linee Guida per l'Assicurazione della Qualità di Ateneo, è formata dal Coordinatore, da almeno due docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli studenti.</p> <p>Ulteriori Commissioni e Delegati sono definiti annualmente nel quadro D2 della SUA-CdS e pubblicati sul sito web del Corso di Studio.</p>
Art. 14	Autovalutazione		<p>La Commissione AQ si occupa delle procedure di autovalutazione e della stesura dei documenti relativi (SUA-CdS, Rapporto Ciclico del Riesame, Relazione sui questionari di valutazione del Corso di Studio e degli Insegnamenti, Schede di Monitoraggio Annuali). L'organizzazione e le responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio sono descritte in modo dettagliato nella sezione D2 della SUA-CdS. Il Coordinatore del CCS riceve i risultati dei questionari compilati dagli studenti sulle attività formative seguite ed eventualmente convoca privatamente i responsabili degli insegnamenti che hanno ottenuto una valutazione negativa per concordare, con gli stessi, azioni concrete rivolte al miglioramento dell'attività didattica da loro svolta. Infine, stila una relazione annuale che riporta i risultati aggregati in forma anonima.</p>
Art. 15	Apprendistato di Alta Formazione		<p>In conformità con il protocollo di intesa tra l'Ateneo e la Regione Liguria in merito alla disciplina Apprendistato di Alta Formazione (D.lsg. 167 del 14/9/2011), qualora uno studente iscritto alla LM venga assunto da un'azienda tramite contratto di apprendistato ricadente sotto il sopra citato protocollo di intesa, il CCS concorderà con lo studente e l'azienda un Piano di Studio personalizzato, purché coerente con l'ordinamento didattico. Tale percorso potrà prevedere sia la frequenza ad insegnamenti attivati presso l'Ateneo, sia attività formative ad hoc (formali, non formali o informali così come definite dall'art. 4 commi 52-54 della legge 92 del 28/6/2012) che tengano conto dei fabbisogni di professionalità delle aziende. Le attività non formali e informali non potranno comunque ammontare a più di 12 CFU. I destinatari di tali percorsi personalizzati sono studenti di età non superiore a 29 anni, che abbiano già acquisito almeno 50 CFU. La tesi sperimentale verrà svolta in tali casi presso l'azienda. Per ogni studente assunto tramite contratto di apprendistato il CCS nominerà un tutor.</p>
Art. 16	Norme transitorie e finali		<p>Le norme del presente Regolamento si applicano interamente agli studenti iscritti per la prima volta nell'a.a. 2025/2026. Per le coorti precedenti si applicano le norme del Regolamento vigente all'atto della loro prima iscrizione</p>